

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI DELL'ASSOCIAZIONE

"BANDA MUSICALE MINATORI DI PERTICARA – ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE"

Il giorno 05 Maggio 2020, alle ore 20.00, presso la sede sociale, sita in Via Maestri del Lavoro n.9 si è riunita in prima convocazione l'assemblea straordinaria degli associati dell'associazione "BANDA MUSICALE MINATORI DI PERTICARA – ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE" per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) modifiche statutarie per conformare lo Statuto associativo al D.Lgs. 117/2017, così come modificato dal D.lg.18/2020 – denominato "Codice del Terzo settore".

Ai sensi dello Statuto fino ad oggi in vigore e dell'art. 101, comma 2, del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. l'assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare in quanto sono presenti tutti gli associati con diritto di voto. I presenti, nelle persone di :

Angelini Maura

Campitelli William

Cappella Riccardo

Carigi Augusto

D'Avolio Rocco

Delfini Giulia

Farneti Stefano

Fazi Graziano

Grazia Carlotta

Greppi Muzio

Guidi Federica

Mazzoli Federico

Rinaldi Roberto

Rinaldi Sonia

Santolini Ermes

Serafini Fiorella

Simoncini Monica

Tani Gianluca



Registrato presso l'Ufficio Territoriale di Rimini (TGS)
il 05 MAG. 2021 al n. 1864 serie IV

e riscossi euro 200,00 con F24/F23 del 4-5-2021

Il sottoscritto *[firma]*
Dichiaro che i dati sono corretti



[Firma] Mares
[Firma] Mares



VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI DELL'ASSOCIAZIONE

"BANDA MUSICALE MINATORI DI PERTICARA - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE"

2021
Il giorno 05 Maggio 2020, alle ore 20.00, presso la sede sociale, sita in Via Maestri del Lavoro n.9 si è riunita in prima convocazione l'assemblea straordinaria degli associati dell'associazione "BANDA MUSICALE MINATORI DI PERTICARA - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE" per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) modifiche statutarie per conformare lo Statuto associativo al D.Lgs. 117/2017, così come modificato dal D.lg.18/2020 - denominato "Codice del Terzo settore".

Al sensi dello Statuto fino ad oggi in vigore e dell'art. 101, comma 2, del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. l'assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare in quanto sono presenti tutti gli associati con diritto di voto. I presenti, nelle persone di :

Angelini Maura

Campitelli William

Cappella Riccardo

Carigi Augusto

D'Avolio Rocco

Delfini Giulia

Farneti Stefano

Fazi Graziano

Grazia Carlotta

Greppi Muzio

Guidi Federica

Mazzoli Federico

Rinaldi Roberto

Rinaldi Sonia

Santolini Ermes

Serafini Fiorella

Simoncini Monica

Tani Gianluca



Registrato presso l'Ufficio Provinciale di Rimini (TG3)

il 0 MAG. 2021

al n. 1864

SS10

o riscossi euro 200,00 con F24/23 del 4-5-2021



Handwritten signature: Maura Angelini

Toni Marco

Toni Roberto

Vairo Leonardo

Zanchini Marco



I quali nominano all'unanimità quale Presidente dell'assemblea il sig. Marco Toni e quale Segretario il sig. Greppi Muzio, delegato all'uopo alla redazione e validazione del presente verbale e degli allegati in esso contenuti.

Il Presidente rileva che l'assemblea è stata regolarmente convocata ed è validamente costituita per deliberare sull'ordine del giorno.

Il Presidente dell'associazione dà lettura delle modifiche statutarie, spiegando che esse si rendono necessarie per conformare lo Statuto dell'associazione al D.Lgs. 117/2017 come aggiornato dal D.lg.18/2020, così detto "Codice del Terzo settore".

Dopo ampia discussione, l'assemblea all'unanimità

delibera

di approvare tutte le modifiche statutarie illustrate dal Presidente.

Il nuovo testo dello statuto, integrato con le modifiche approvate dall'assemblea viene allegato al presente verbale e sostituisce in toto il precedente statuto in vigore fino ad oggi.

L'assemblea, inoltre, delibera di conferire mandato al presidente dell'associazione di apportare le eventuali modifiche o integrazioni che fossero richieste per iscritto dalle amministrazioni pubbliche competenti in applicazione del Codice del terzo settore, nonché delibera di delegare il segretario nominato a svolgere tutti gli adempimenti necessari per la pubblicazione e registrazione del presente verbale e degli allegati che lo compongono.

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea termina alle ore 23.00 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Il Segretario

Allegato "A" al verbale di assemblea straordinaria del 05.05.2021

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

TITOLO I – Costituzione, sede e durata

Art. 1 Costituzione

È costituita con scrittura privata autenticata e registrata all'Agenzia delle Entrate un'associazione non riconosciuta e senza fine di lucro denominata "BANDA MUSICALE MINATORI DI PERTICARA - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE". L'assemblea e il Consiglio direttivo potranno svolgere le loro riunioni anche in luoghi diversi dalla sede dell'associazione.



Art. 2 Sede

La "BANDA MUSICALE MINATORI DI PERTICARA - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE" ha attualmente la propria sede legale in Peticara di Novafeltria (RN), Via Maestri del Lavoro n.9. L'Assemblea può deliberare lo spostamento della sede legale su tutto il territorio nazionale. L'eventuale spostamento della sede non costituirà in ogni caso modifica allo Statuto sociale e l'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici albi e registri nei quali è iscritta.

Art. 3 Durata

La "BANDA MUSICALE MINATORI DI PERTICARA - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE" ha durata illimitata nel tempo in connessione al perpetuarsi degli scopi sociali.

TITOLO II - Scopi

Art. 4 - Scopi e oggetto

L'associazione "BANDA MUSICALE MINATORI DI PERTICARA - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE" non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività prestata personalmente, spontaneamente e gratuitamente dei propri associati.

Ai sensi dell'art. 5 del codice del terzo settore l'associazione svolge attività d'interesse generale nei seguenti settori:

- a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura, in particolare di quella musicale, e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- b) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni.

In particolare l'associazione, nell'ambito della tradizione bandistica che la contraddistingue, ha le seguenti finalità e scopi:

- 1) incrementare l'educazione musicale fra il popolo, mantenere in vita la vecchia tradizione popolare dei concerti bandistici tramite l'organizzazione, la gestione di spettacoli e pubblici intrattenimenti, promuovendo manifestazioni ed attività private e pubbliche;
- 2) Proporre e garantire i servizi di ricreazione, di utile impiego del tempo libero e impegno sociale con spirito mutualistico;

Mano Cere -
Moro
Don

- 3) Partecipare alla promozione, svolgimento e gestione di manifestazioni di natura sociale e di accrescimento culturale;
- 4) Gestire, direttamente o a seguito di accordi con enti pubblici, i servizi di natura culturale, ricreativa in campo musicale;
- 5) Potrà curare la formazione musicale e sociale di giovani allievi, perseguendo i fini sociali e di pubblica utilità;
- 6) Organizzare corsi di introduzione alla musica e corsi di istruzione avanzati;
- 7) Partecipare a convegni e riunioni locali e nazionali organizzate da enti e privati, per la promozione della musica.



Per la realizzazione dei propri scopi e nell'intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, l'Associazione si attiverà mediante:

- a) l'organizzazione di Eventi culturali musicali;
- b) organizzazione di viaggi e di soggiorni finalizzati allo scambio culturale tra bande a livello nazionale e internazionale;
- c) la stipula di accordi e convenzioni con Enti ed istituzioni pubbliche e/o private per la promozione e l'esercizio delle sue attività;
- d) la collaborazione con associazioni ed Istituzioni che ne facciano richiesta, purchè queste abbiano finalità non a scopo di lucro e siano ritenute utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali;
- e) la raccolta fondi attraverso iniziative di autofinanziamento e/o ricerca fondi mediante lo svolgimento delle attività, consentite dall'ordinamento, utili al fine di conseguire gli scopi associativi e finanziarne le attività.

L'associazione potrà altresì esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo le previsioni del presente statuto e nei criteri e limiti definiti dalle norme in vigore e con le modalità operative deliberate dal proprio Consiglio direttivo.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni mobili ed immobili, stipulare contratti e/o accordi con altre Associazioni e/o terzi in genere.

Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla attuale normativa.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

TITOLO III - Soci

Art. 5 Soci

Possono associarsi tutte le persone fisiche che non abbiano pendenze penali o comportamenti contrari o lesivi al buon costume.

Potranno inoltre associarsi altre Associazioni, Enti o Circoli aventi attività e scopi analoghi e non in contrasto con quelli della "BANDA MUSICALE MINATORI DI PERTICARA - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE", secondo le percentuali e le limitazioni imposte dal dlgs 117/2017.

Mano
Morici
Don

Sono pertanto membri dell'associazione i soci fondatori e tutti i soggetti, persone fisiche o Associazioni, Enti e Circoli del terzo settore con scopi analoghi, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e ad osservare il presente statuto.

Le Associazioni, gli Enti e i Circoli potranno partecipare attraverso il loro legale rappresentante o un socio espressamente delegato.

Il numero degli aderenti è illimitato.



Art. 6 Criteri di ammissione ed esclusione dei soci.

L'ammissione ad associato è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati, contenente l'impegno ad osservare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le disposizioni del Consiglio Direttivo.

Per coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età la domanda dovrà essere presentata e sottoscritta da un genitore o da chi ne fa le veci.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio direttivo, le eventuali reiezioni devono essere motivate e sono impugnabili di fronte all'assemblea dei soci.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'appartenenza all'Associazione è libera e volontaria, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni adottate dai suoi organi secondo le specifiche competenze previste dalle norme statutarie.

E' esclusa la partecipazione alla vita associativa puramente temporanea.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa se prevista.

L'elenco degli iscritti rimane a disposizione di tutti gli associati che ne facciano richiesta scritta per la consultazione al Consiglio Direttivo.

La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo per:

- a) mancato versamento della quota associativa per un anno se prevista.
- b) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione.
- c) persistenti violazioni degli obblighi statutari.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alle restituzioni delle quote associative versate. La quota sociale non è trasmissibile, né rivalutabile.

Art.7 Doveri e diritti degli associati

Gli associati sono obbligati:

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento corretto e consoni nei confronti dell'Associazione;
- c) a versare la quota associativa prevista annualmente dal Consiglio direttivo.

I soci hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;

Handwritten signatures and notes on the right margin, including the name "Andrea Cacciari" and other illegible signatures.

- b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c) ad accedere alle cariche associative.
- d) prendere visione dei libri sociali, con possibilità prenderne copia previa richiesta scritta.

I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.



Art.8 Perdita delle qualità di associato

Le qualità di associato vengono a decadere:

- a) Per dimissioni, comunicate per iscritto al Consiglio con preavviso di tre mesi prima dello scadere dell'anno;
- b) Per espulsione, dovuta a grave infrazione di una o più disposizioni contenute nel presente statuto o per non aver adempiuto ai propri obblighi statutari;
- c) Per mancato pagamento della quota associativa se prevista;
- d) Per decadenza dei requisiti per i quali è avvenuta l'ammissione.

Titolo IV – Organi dell'associazione

Art.9 Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei soci
- b) Il Consiglio direttivo
- c) Il Presidente
- d) l'organo di controllo contabile se istituito.

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche possono essere rimborsate le spese sostenute a causa del loro incarico.

Art.10 L'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti gli associati e può essere ordinaria e straordinaria.

Ogni associato dispone di un solo voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro con delega scritta. Le deleghe possono essere un massimo di tre per associato.

L'Assemblea indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati e sul rigetto delle domande di ammissione ;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

1
 Celler
 Antonio
 Mores

l) delibera su tutte le questioni ad essa sottoposte da parte del Consiglio direttivo.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta all'anno entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sull'eventuale trasformazione, fusione o scissione della stessa.

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente, e in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto cartaceo affisso sulla bacheca presso la sede dell'associazione o tramite e-mail all'indirizzo di posta di ogni singolo componente, da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea; la convocazione deve contenere ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima ed eventuale seconda convocazione.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci.

In seconda convocazione, da svolgersi in un giorno diverso da quello fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum previsto, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno un mese dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statuarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 11 Il Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove, nominati dall'Assemblea dei soci, fra i soci medesimi o tra le persone indicate dai soci enti.

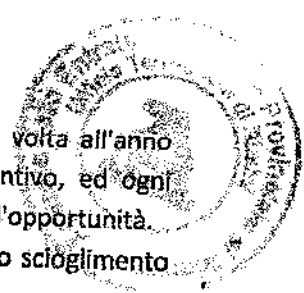
I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili. Possono far parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati maggiorenni.

Nel caso in cui per dimissione o altre cause, uno o più componenti del Consiglio direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente e un Vice-Presidente.

Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per gli adempimenti di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, utili o necessari per il raggiungimento degli scopi sociali.

In particolare il Consiglio direttivo delibera:



Handwritten signature: Giovanni Mores

- a) le proposte di modifica dello statuto;
- b) i programmi delle attività;
- c) l'ammissione di nuovi soci;
- d) l'acquisto, l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni su proposta o previo parere del Presidente;
- e) il rendiconto annuale da sottoporre all'Assemblea dei soci per l'approvazione;
- f) i provvedimenti relativi alla cassa, contabilità e amministrazione;
- g) tutti gli atti che comportino variazioni al patrimonio;
- h) la misura della quota associativa e le modalità di versamento della stessa.
- i) tutte le questioni che siano riservate alle competenze di altri organi.



Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente, o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente, e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano.

Il Consiglio direttivo è convocato di regola ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e almeno la metà dei componenti ne faccia richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei soci membri ed il voto favorevole della maggioranza degli interventi.

Art.12 - Il Presidente

Il Presidente viene nominato dal Consiglio direttivo e ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice- Presidente o, in assenza, al membro più anziano.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso d'urgenza ne assume i poteri, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati, nell'adunanza immediatamente successiva.

Il potere di rappresentanza attribuito al Presidente, ed eventualmente ad altri membri del Consiglio Direttivo è generale.

Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art 13 - Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico e se istituito, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile.

Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio

M. de O. C. e. e.
 M. de O. C. e. e.

dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art 14 - Organo Consultivo

E' prevista la costituzione di un organo ausiliario con potere meramente consultivo, su richiesta del Consiglio Direttivo oppure da parte della metà più uno dei suoi membri, composto da tutti gli ex Presidenti Vice-Presidenti e Tesorieri ancora facenti parte della compagine associativa.

Titolo V - Risorse economiche e Bilancio

Art. 15 - Patrimonio Sociale ed entrate economiche

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili pervenuti in proprietà per acquisto, lascito, donazione o altro titolo;

Le entrate dell'Associazione sono costituite dalle:

- a) quote sociali annuali;
- b) redditi derivati da attività commerciali marginali;
- c) contributi e finanziamenti erogati da Enti Pubblici, Privati, dall'Unione Europea e da organismi internazionali;
- d) donazioni liberali e lasciti da privati;
- e) altre entrate compatibili con le finalità dei propri scopi sociali;
- f) proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
- g) i proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- h) le erogazioni liberali;
- i) le raccolte fondi.

Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali.

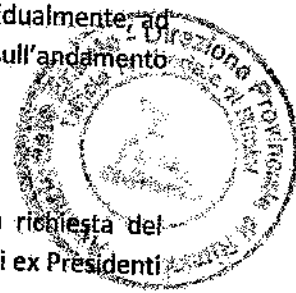
Eventuali avanzi di gestione verranno impegnati totalmente in attività istituzionali previste per l'anno successivo.

Nel bilancio viene adeguatamente documentata la natura secondaria e strumentale delle eventuali attività diverse realizzate dall'associazione ai sensi dell'art. 6 dlgs 117-17.

Art.16 - Diritti degli associati al patrimonio sociale.

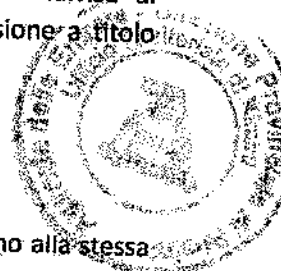
L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o esborso ulteriori rispetto al versamento originario all'atto di ammissione o al versamento della quota annua di iscrizione. E' comunque facoltà degli aderenti all'associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari o a quelli annuali, a carattere di liberalità.

I versamenti al patrimonio sociale sono a fondo perduto, gli stessi non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'associazione.



Ameco C...
Don. More

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.



Art.17 - Cariche sociali e gratuità delle opere

Tutto il lavoro svolto dagli associati all'interno dell'associazione e tutte le cariche sociali in seno alla stessa sono a titolo gratuito.

E' previsto un rimborso per le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti da disporsi dal Consiglio direttivo.

Art.18 - Bilancio

L'esercizio finanziario va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Delle risultanze economiche sono responsabili personalmente i Consiglieri in carica sino a quando l'Assemblea degli associati non abbia approvato definitivamente il bilancio contabile obbligatorio e l'eventuale nota integrativa.

Sul bilancio devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti, nonché i proventi da attività commerciali marginali e i costi sostenuti per la gestione dell'associazione, il tutto adeguatamente documentato ai sensi dell'art. 6 dlgs 117-17.

Gli eventuali avanzi di gestione saranno tassativamente destinati alla realizzazione di attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

Titolo VI - Scioglimento

Art. 19 Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento dell'Associazione potrà essere deliberato solo dall'Assemblea che designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri, anche in seno alla stessa associazione.

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

Titolo VII - Disposizioni finali

Art.20 Statuto sociale.

Il presente statuto, dopo l'approvazione dell'assemblea generale, entra in vigore con effetto immediato. E' sottoscritto dai presenti all'assemblea, registrato agli Uffici competenti e depositato in copia presso la sede dell'Associazione, consultabile da qualsiasi Associato dietro richiesta al Presidente, le deliberazioni relative a modifiche statutarie dovranno essere adottate per votazione da un'Assemblea Generale in cui siano presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto di voto.

Gen. Mario Musco Carru -

Art. 21 Disposizioni Finali

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia del terzo settore e associazionismo. I dati personali delle persone fisiche e giuridiche dei quali l'associazione entrerà in possesso nel corso della propria attività saranno sottoposti a trattamento previsto dalla disciplina vigente sulla tutela dei dati personali.



F. Moro
Mario Curi -